

CALENDARIO VENATORIO 2009- 2010

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Approvato nella seduta della Giunta Provinciale del 14 luglio 2009

- 1) la caccia alla **Starna** ed alla **Pernice rossa** è consentita:
 - a) **in tutto il territorio a caccia programmata** e nelle **Aziende Faunistico Venatorie**, dal 20 settembre al 31 dicembre 2009;
 - b) nelle **Aziende Agrituristico Venatorie**, nel rispetto dei Piani di abbattimento approvati dalla Provincia dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010;
- 2) la caccia alla **Lepre comune** è consentita in tutto il **territorio a caccia programmata** e nelle **Aziende Faunistico Venatorie** dal 20 settembre al 7 dicembre 2009; fanno eccezione le **Aziende Agrituristico Venatorie**, nelle quali è protratta, esclusivamente in aree recintate, fino al 31 gennaio 2010, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia;
- 3) per quanto disposto all'articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l'abbattimento della **minilepre** (*Sylvilagus floridanus*) in tutto il **territorio a caccia programmata** dal 20 settembre al 7 dicembre 2009; nelle **Aziende Faunistico Venatorie** l'abbattimento della minilepre è consentito fino al 31 gennaio 2010. Non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana 23 ottobre 2008 prot. n.279225/U.90), né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;
- 4) la caccia al **Fagiano** è consentita:
 - a) **in tutto il territorio provinciale a caccia programmata** dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009;
 - b) nelle **Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie** dal 20 settembre 2009 fino al 31 gennaio 2010;
- 5) il prelievo del **Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla specie**, è consentito dal 15 ottobre 2009 al 14 gennaio 2010. Fa eccezione il distretto "Reggello" nel quale è consentito dal 1 ottobre al 31 dicembre 2009.
- 6) il prelievo del **Cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie** è consentito ai sensi dell'articolo 92 DPGR 13/R/2004, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2009, secondo i modi ed i tempi di seguito indicati:
 - a- **Nel territorio a caccia programmata non vocato compreso nell'ATC FI 4** la caccia al cinghiale sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro unità, può essere effettuata tutti i giorni utili alla attività venatoria, tenuto conto delle limitazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Calendario Venatorio Regionale; la caccia con la tecnica della braccata da parte delle squadre può essere effettuata unicamente nei giorni di mercoledì, di sabato e di domenica e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di gestione dell'ATC FI 4.
 - b- **Nel territorio a caccia programmata non vocato compreso nell'ATC FI 5** la caccia al cinghiale sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro unità, può essere effettuata nelle giornate del lunedì, del giovedì, del sabato e della domenica, tenuto conto delle limitazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Calendario Venatorio Regionale; la caccia con la tecnica della braccata da parte delle squadre può essere effettuata esclusivamente nelle

giornate di mercoledì e sabato, nei territori preventivamente assegnati dal Comitato di gestione dell'ATC FI 5.

- 7) La caccia al **Cinghiale nelle Aziende Faunistiche Venatorie** è consentita dal 15 ottobre 2009 al 14 gennaio 2010, in tutti i giorni utili alla caccia, tenuto conto delle limitazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Calendario Venatorio Regionale.
- 8) In base all'art. 7, 6° comma, della L.R. 20/2002, il prelievo sulle popolazioni di **Capriolo, Daino, Cervo e Muflone** è consentito nei Distretti inclusi nel territorio a gestione programmata della caccia, secondo specifici piani di assestamento approvati sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ex INFS), nei periodi di seguito indicati:

Capriolo

Distretti dell'ATC Firenze 4:

dal 1 agosto al 30 settembre 2009 per tutte le classi di sesso ed età;
dal 1 febbraio al 28 febbraio 2010 per femmine e piccoli (entrambi i sessi).

Distretti dell'ATC Firenze 5:

dal 1 agosto al 16 settembre 2009 per tutte le classi di sesso ed età;
dal 16 gennaio al 28 febbraio 2010 per femmine e piccoli (entrambi i sessi).

Daino

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

dal 1 novembre al 30 novembre 2009 e dal 2 gennaio al 28 febbraio 2010.

Comprensorio San Piero dal 1 novembre al 30 novembre 2009 e dal 16 gennaio al 15 marzo 2010.

Nei comprensori Vicchio, Vaglia, San Piero, Pontassieve, Londa, interamente ricadenti nel territorio non vocato alla specie, i cacciatori iscritti a distretti di capriolo ricadenti nei suddetti comprensori, possono cacciare, nel periodo compreso dal 1 agosto al 30 settembre 2009, i capi assegnati di daino contestualmente ai capi assegnati di capriolo.

Comprensori dell'ATC Firenze 5:

comprensori Vallombrosa ed Arno dal 1 al 30 novembre 2009 e dal 16 gennaio al 14 marzo 2010;

comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata alla specie nel Comprensorio Vallombrosa dal 15 agosto al 16 settembre 2009 e dal 16 gennaio al 14 marzo 2010.

Cervo

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

1. Maschi adulti e sub adulti: dal 2 al 14 settembre 2009, dal 7 al 31 ottobre 2009; dal 2 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010.
2. Femmine adulte e sottili, maschi giovani e piccoli: dal 2 dicembre 2009 al 15 marzo 2010.

Comprensori dell'ATC Firenze 5

- a. Comprensori Vallombrosa ed Arno dal 1° al 30 novembre 2009 e dal 16 gennaio al 14 marzo 2010;
- b. Comprensori Tavarnelle e Montaione e porzione non vocata alla specie nel Comprensorio Vallombrosa dal 15 agosto al 16 settembre 2009 e dal 16 gennaio al 14 marzo 2010.

Mufone

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

dal 1 novembre al 30 novembre 2009 e dal 2 gennaio al 28 febbraio 2010.

- 9) Il prelievo di **Capriolo, Daino, Cervo** è altresì consentito nelle Aziende Faunistiche Venatorie nei tempi e nelle quantità suddivise in classi prevista nei Piani di Assestamento per la stagione venatoria 2009-2010, approvati con specifico Atto Dirigenziale.
- 10) dal 9 dicembre 2009, **l'uso del cane da seguita** è vietato.
Fanno eccezione i casi seguenti:
 - a) per la caccia alla Volpe, l'uso del cane da seguita è consentito fino al 31 gennaio 2010 limitato a squadre composte da almeno otto partecipanti.
 - b) per la caccia e l'abbattimento del cinghiale, l'uso del cane da seguita è consentito nelle aree e nei tempi in cui questi sono concessi;
- 11) nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2010, nella caccia da appostamento fisso e temporaneo, **l'uso del cane** è consentito per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti;
- 12) per tutti i periodi in cui è concessa la caccia di selezione a cervidi e bovidi è consentito **l'uso di cani da traccia**, per la sola attività di recupero dei capi feriti, a persone abilitate iscritte nel registro provinciale dei conduttori di cani da traccia;
- 13) l'utilizzo di **segugi per la caccia agli ungulati** all'interno di recinti di abbattimento è consentito unicamente nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani di gestione annuale approvati dalla Provincia (parere espresso dalla Regione Toscana il 7/02/2005 prot. 123/2729).
- 14) salvo i casi previsti ai precedenti punti 10 a) e 10 b), nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2010, **la caccia vagante**, è consentita:
 - a) nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Agrituristiche Venatorie;
 - b) per la sola specie **Beccaccia, esclusivamente con l'uso del cane da ferma o da cerca**, nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n°39/2000;
 - c) nelle aree palustri di cui all'elenco seguente:

Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi

a Nord - **dal confine con la Provincia di Pistoia nel tratto compreso fra il canale del Terzo ed il canale del Capannone (detto anche Usciana);**

ad Est - lungo il confine con la Provincia di Pistoia fino ad incontrare la strada campestre che conduce al podere della Chiavica e seguendo detta strada fino a Casa del Morelli passando per Ponte del Turrini, Mulino, C. Cavallino; e da qui seguendo la strada provinciale per Massarella fino a mt. 1000 di distanza dal canale maestro e proseguendo verso Sud mantenendo tale distanza da detto canale, fino ad incontrare la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana;

ad Ovest - dalla Provincia di Pistoia lungo il canale del Capannone (detto anche Usciana) fino all'altezza di Villa Lampaggi, quindi seguendo la gronda del Padule fino a Ponte di Cavallaia e da questa località seguendo il canale maestro in direzione Sud fino a Ponte a Cappiano;

a Sud - da Ponte a Cappiano per mt. 1000 lungo la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana.

Pianura a valle di Firenze

fino ai confini della Provincia di Pistoia e lungo il corso inferiore dell'Arno:

a Nord - dal confine della Provincia di Prato lungo la ferrovia Firenze-Bologna in direzione sud-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine);

ad Est - incontro della ferrovia Firenze-Bologna con il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine) e seguendo detto confine fino al fiume Arno (presso loc. San Donnino);

a Sud - dal fiume Arno (presso Loc. L'Isola) seguendo il confine amministrativo del Comune di Firenze fino all'uscita n.21 casello Autostrada del Sole (Firenze-Signa) e da detta località seguendo la Strada Statale n. 67 Tosco-Romagnola in direzione Ovest e passando per Olmo, Viottolone, Granatieri, Lastra a Signa fino a Ponte a Signa;

ad Ovest - da Ponte a Signa attraversando l'Arno in direzione Nord lungo la Strada Statale n. 325 Val di Setta e Val di Bisenzio passando per Signa fino alla località Il Crocifisso, da questa località seguendo la strada campestre in direzione Ovest che conduce a Caverna, Casa Padule, Podere Chiella, fino a incontrare il confine con la Provincia di Prato sul fiume Ombrone;

- 15) in base al Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 167 del 02/10/2006 e successive integrazioni, è stabilito il **divieto di caccia su tutto il territorio del Comune di Firenze**;
- 16) gli elenchi di cui all'art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti **le zone dove l'attività venatoria è consentita** in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita, saranno affissi agli Albi dei Comuni della Provincia di Firenze ;
- 17) è stabilito di richiedere alla Regione Toscana la **pre-apertura** della caccia da appostamento **nel giorno 2 settembre 2009 alle specie consentite dall'articolo 8 comma 1 del Calendario Venatorio Regionale ad eccezione degli anatidi**; la pre-apertura resta subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione da parte della Regione medesima. In attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 2 della L. 157/92, la concessione da parte della Regione Toscana dell'apertura anticipata (pre-apertura) sulle specie suddette, comporta la riduzione implicita dell'ultimo giorno disponibile di caccia per ciascuna specie, rispetto ai periodi previsti all'art. 7 della L.R. 20 del 10/06/2002;
- 18) A corredo del Calendario Venatorio Provinciale sono date le seguenti prescrizioni e/o precisazioni:
 - i) **SETTIMANA VENATORIA**: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni;
 - ii) **TESSERINO VENATORIO**: in base all'art. 28 della legge regionale 12/1/1994 n. 3, nelle Aziende Agrituristiche Venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.
 - iii) **APPOSTAMENTI FISSI**: i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unitamente alla conferma di validità dell'anno in

corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.

iv) *APPOSTAMENTI TEMPORANEI*: sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.

v) *PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIA VAGANTE*: nei casi in cui si eserciti l'attività venatoria in periodi in cui sia consentita la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il fucile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.

vi) *CACCIA AL CINGHIALE*:

La caccia al cinghiale nelle aree vocate alla specie è consentita a cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 20 iscritti alla squadra. In deroga a ciò possono concorrere al raggiungimento del numero minimo ospiti in possesso dell'opzione di cui alla lettera d) dell'art. 28 L.R. 3/94. E' fatto obbligo a tutti i partecipanti alla caccia in squadra, di indossare un gilet ad alta visibilità di colore arancione sopra agli altri capi di abbigliamento ai sensi della Del. del Consiglio Provinciale n. 134/2002

La caccia al cinghiale nelle aree non vocate, può essere attuata delle seguenti tipologie di cacciatori, con priorità per coloro che abbiano effettuato l'opzione di cui all'art. 28, lett. d) della L.R. 3/94:

a) Cacciatori singoli che effettuano la caccia all'aspetto ed alla cerca anche con l'uso del cane;

b) Cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre.

I cacciatori singoli devono essere iscritti in apposito Registro tenuto dagli ATC. L'iscrizione al Registro comporta l'accettazione da parte del cacciatore di offrire la propria disponibilità ad effettuare operazioni di prevenzione dei danni alle colture agricole mediante la realizzazione di opere passive.

Ferma restando la priorità per i cacciatori che abbiano effettuato l'opzione di cui all'art. 28, lett. d) della L.R. 3/94, ogni ATC ha discrezionalità sulle modalità e sui tempi di iscrizione al Registro.

Tutti i cacciatori, durante l'espletamento dell'attività venatoria e dell'abbattimento devono rispettare i seguenti obblighi:

- indossare il gilet arancione di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 134 del 22 luglio 2002;

- non possono detenere ed utilizzare munizione spezzata;

- devono munire tutti i capi abbattuti di contrassegno inamovibile fornito dagli ATC;

- devono segnalare preventivamente gli interventi in braccata con appositi cartelli con la scritta "attenzione intervento di caccia al cinghiale in corso" da sistemare ai margini e lungo le vie di accesso all'area di intervento;

- i cacciatori che effettuano la caccia all'aspetto ed alla cerca, anche con l'uso del cane, possono riunirsi in gruppi non superiori a quattro persone.

vii) *L'ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEI CANI*: si svolge, ai sensi dell'art. 5 del Calendario Venatorio Regionale, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale). Negli ultimi dieci giorni del periodo l'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ATC. Tale attività non è consentita nelle aree a divieto di caccia ed in quelle interessate dalle

produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

- viii) *CACCIA DI SELEZIONE*: ai sensi di quanto disposto all'art. 7, comma 6° della L.R. 20/2002, la caccia di selezione nei periodi 1° agosto-terza domenica di settembre e 1° febbraio – 15 marzo, può essere effettuata per cinque giorni la settimana, escluso il martedì ed il venerdì. Il prelievo è altresì consentito nel caso di terreno coperto di neve. Ai sensi di quanto inoltre previsto all'art. 6 bis della L.R. 20/2002, i cacciatori che hanno optato per l'opzione d dell'art. 28, L.R.T. 3/94, utilizzano per l'annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione, gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dagli ATC provinciali.
- ix) *CACCIA NELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE*: Si ricorda che in detti istituti l'attività venatoria è consentita esclusivamente su fauna immessa proveniente da allevamento, pertanto, per quanto concerne la specie lepore comune, qualora le immissioni fossero effettuate unicamente all'interno di recinti, è consentito il prelievo venatorio unicamente all'interno degli stessi.
- x) *CACCIA NELLE ZPS*: Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Firenze identificate come "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" e "Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia", le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n° 54 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)", nonché eventuali ulteriori disposizioni regionali derivanti dal recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione ZCS e Zone di Protezione speciale".
- xi) *DIVIETO DI USO DI CARTUCCE CON PALLINI DI PIOMBO NELLE ZONE UMIDE*. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale per il rilascio, il rinnovo e l'uso degli appostamenti fissi, approvato con Delibera del Consiglio Prov.le n. 5 del 22/01/2009, ai fini della salvaguardia delle popolazioni di uccelli acquatici, è fatto divieto detenere ed utilizzare munizioni a pallini di piombo durante l'esercizio di caccia da appostamento fisso a palmipedi e trampolieri, dai capanni complementari e da appostamenti a trampolieri autorizzati su tutto il territorio provinciale, compreso quello del Circondario Empolese Valdelsa.
- xii) *EVENTUALI MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE L.R. 10 GIUGNO 2002 N.20*: Sono fatte salve e pertanto recepite in deroga al presente calendario, eventuali modifiche al Calendario Venatorio Regionale, in ordine ai tempi di prelievo della specie cinghiale, che il Consiglio Regionale potrebbe approvare nel corso della imminente stagione venatoria.
- xiii) *SANZIONI*: L' art. 58 comma 1 lettera q della L.R.T. 3/94 dispone in merito alle sanzioni da applicare per le violazioni alle disposizioni contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché alle disposizioni o prescrizioni contenute nel presente provvedimento, se non espressamente già enunciate dalla L.R.T. n. 3/94.